

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3053-A

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 30 luglio 2026 (v. stampato Senato n. 1939)

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(MELONI)

DAL MINISTRO PER GLI AFFARI EUROPEI, IL PNRR E LE POLITICHE DI COESIONE

(FOTI)

DAL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

(NORDIO)

E DAL MINISTRO DELL'INTERNO

(PIANTEDOSI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

(TAJANI)

E CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(GIORGETTI)

Conversione in legge del decreto-legge 12 giugno 2026, n. 100,
recante misure urgenti in materia di giustizia e per l'attuazione del

NOTA: Il presente stampato contiene i pareri espressi dal Comitato per la legislazione e dalle Commissioni permanenti II (Giustizia), VI (Finanze), XI (Lavoro pubblico e privato) e XIV (Politiche dell'Unione europea) sul disegno di legge n. 3053. La I Commissione permanente (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), il 4 agosto 2026, ha deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per il testo del disegno di legge si veda lo stampato n. 3053.

**Patto dell'Unione europea sulla migrazione e l'asilo del 14 maggio
2024**

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 30 luglio 2026*

(Relatrice: **KELANY**)

PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 3053 e rilevato che:

sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:

il provvedimento, composto da 17 articoli per un totale di 63 commi, non ha subito modificazioni al Senato; esso appare riconducibile a due distinti ambiti materiali, relativi all'amministrazione della giustizia e all'attuazione del Patto dell'Unione europea sulla migrazione e l'asilo del 14 maggio 2024, ambiti che il preambolo del provvedimento articola in 12 più specifiche finalità: 1) innovare la disciplina dell'esame di Stato per l'accesso alla professione di avvocato; 2) adeguare l'ordinamento nazionale alla pronuncia della CGUE resa nella C-132/25 in tema di misure di urgenza in materia di diritto industriale e diritto di autore, nonché di risolvere la procedura di infrazione per la ritenuta non corretta applicazione della Direttiva 2011/7/UE (relativa ai ritardi sul pagamento nelle transazioni commerciali); 3) assicurare la piena funzionalità degli uffici giudiziari interessati dalle disposizioni in materia di giudice per le indagini preliminari collegiale, *sale server* e tribunale delle persone, dei minori e della famiglia; 4) intervenire sulla disciplina della permanenza nell'incarico presso lo stesso ufficio dei magistrati giudicanti; 5) assicurare che il presidente del tribunale abbia la facoltà di adottare ogni provvedimento utile a garantire il funzionamento degli uffici del giudice di pace; 6) consolidare il ruolo dell'ufficio per il processo presso i tribunali, i tribunali per i minorenni e le corti d'appello, in vista della stabilizzazione del personale; 7) garantire il più rapido ed efficiente pagamento degli indennizzi previsti dalla legge 24 marzo 2001, n. 89 posticipando al 30 ottobre 2026 il termine di decadenza previsto; 8) assicurare la prosecuzione e il potenziamento del processo di digitalizzazione dell'amministrazione della giustizia, di garantire la continuità dei servizi di connettività e di innalzare i livelli di sicurezza delle infrastrutture digitali e dei sistemi informativi; 9) stabilire dei termini massimi per l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei notai; 10) adottare, prima del 12 giugno 2026, le disposizioni idonee ad assicurare la prima attuazione del Patto europeo sulla migrazione e l'asilo, adottato dal Parlamento europeo e dal Consiglio il 14 maggio 2024, per il recepimento della citata Direttiva (UE) 2024/1346 (relativa all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale) e l'adeguamento ai relativi Regolamenti (UE) in materia; 11) prevedere disposizioni che consentano l'applicazione obbligatoria delle procedure di asilo alla frontiera di cui all'articolo 45 del Regolamento (UE) 2024/1348 (che stabilisce una procedura comune di protezione internazionale nell'Unione); 12) designare le autorità nazionali competenti, definendone le relative attribuzioni, per l'attuazione di determinati Regolamenti (UE) del 2024 (nn. 1348, 1356 e 1358) in tema di protezione internazionale;

con riferimento al rispetto del requisito dell'immediata applicazione delle misure previste dai decreti-legge, di cui all'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, si segnala che dei 63 commi, 11 richiedono l'adozione di provvedimenti attuativi; in particolare, è prevista l'adozione di 6 decreti ministeriale e 5 provvedimenti di altra natura;

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

l'articolo 1, comma 18, prevede un decreto ministeriale del quale viene esplicitata la natura non regolamentare; in proposito, si ricorda che la Corte Costituzionale ha qualificato i decreti dei quali venga esplicitata la natura « non regolamentare » come « atti dall'inqualificabile natura giuridica » (sentenza n. 116 del 2006);

l'articolo 9, comma 1, relativo alla responsabilità professionale dei notai, stabilisce che, fermo restando l'attuale termine decennale di prescrizione, decorrente dalla data di conoscibilità del danno, l'azione di responsabilità professionale nei confronti del notaio non sia più comunque esperibile qualora siano decorsi 15 anni dalla data in cui è stata compiuta la prestazione; tenuto conto che l'impiego dell'avverbio « comunque » sembra lasciare intendere che il menzionato termine di quindici anni assume carattere perentorio, indipendentemente dalla possibile decorrenza di quello generale previsto ai fini della prescrizione, la formulazione della disposizione in esame potrebbe essere approfondita esplicitandone la natura decadenziale;

l'articolo 10, comma 1, lettera c), capoverso articolo 5-*sexies*, comma 1, lettera d), che novella il decreto legislativo n. 142 del 2015 (recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale) nonché l'articolo 12, comma 2, lettera e), numero 6), lettera e-*octies*), che interviene invece sul decreto legislativo n. 286 del 1998 (recante il TU Immigrazione), prevedono, quale circostanza rilevante ai fini dell'accertamento del rischio di fuga, l'avere fornito, nel corso degli accertamenti o in occasione della richiesta di protezione internazionale, « informazioni manifestamente tali da rallentare i controlli delle autorità competenti »; la formulazione di tali espressioni potrebbe essere approfondita al fine di meglio precisarne il perimetro di concreta operatività;

l'articolo 10, comma 1, lettera c), capoverso articolo 5-*sexies*, comma 1, lettera e), invece, prevede quale ulteriore circostanza rilevante ai fini dell'accertamento del rischio di fuga, fra le altre, il non avere ottemperato ad uno dei provvedimenti emessi dalla competente autorità, in applicazione « degli articoli 10, 10-ter, 13 commi 2-ter, 5, 13, 13-bis e 14 » del TU Immigrazione; in proposito, la formulazione della disposizione potrebbe essere approfondita al fine di chiarire se il numero 14 debba essere inteso come riferito al comma 14 dell'articolo 13 (relativo alla durata del divieto di reingresso da parte del destinatario di un provvedimento di espulsione) ovvero all'articolo 14 del medesimo TU (che invece concerne il trattenimento dello straniero finalizzato all'esecuzione dell'espulsione);

l'articolo 12, comma 2, lettera b), numero 4), aggiunge all'articolo 10-ter del TU Immigrazione il comma 2-*quinqies* il cui terzo periodo

prevede che « l'autorità di pubblica sicurezza o l'autorità di frontiera procede al fermo dello straniero per compiere gli accertamenti necessari all'adempimento degli obblighi previsti dal regolamento (UE) 2024/1356 finalizzati all'esecuzione delle verifiche dell'identità e al controllo di sicurezza, nonché al rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico e alla trasmissione al sistema Eurodac »; si dispone, inoltre, al periodo successivo, che « l'autorità che procede dà immediata comunicazione scritta al Procuratore della Repubblica » e, al sesto periodo, che « il Procuratore della Repubblica può richiedere integrazioni documentali all'autorità procedente e, se ritiene che non ricorrano le condizioni per disporre il fermo, ordina il rilascio della persona fermata »; la formulazione del richiamato terzo periodo sembra dunque configurare il fermo come un automatismo per gli stranieri interessati dalla disposizione, ossia quelli, ai sensi del comma 1 dell'articolo 10-ter, che sono « rintracciati in occasione dell'attraversamento irregolare della frontiera esterna o a seguito di operazioni di salvataggio in mare »; in tale ipotesi, la formulazione della disposizione potrebbe essere approfondita con riferimento al suo coordinamento con quella di cui al sesto periodo, apparendo suscettibili di precisazione i casi concreti in cui il Procuratore della Repubblica potrebbe ritenere, ai sensi del richiamato sesto periodo, non ricorrenti le condizioni per disporre il fermo e ordinare conseguentemente il rilascio del fermato; ciò al fine di evitare dubbi applicativi e di meglio orientare l'attività dell'Autorità di pubblica sicurezza e del Procuratore della Repubblica;

lo stesso articolo 12, al medesimo comma 2, lettera b), numero 4), aggiunge, inoltre, un ulteriore comma 2-septies al richiamato articolo 10-ter del TU Immigrazione, relativo alla procedura prevista allorché gli accertamenti – concernenti la verifica dell'identità e il controllo di sicurezza – riguardino minori; in proposito, la disposizione prevede che gli accertamenti, se non conclusi entro 48 ore, possano essere completati collocando il minore nelle strutture di accoglienza per minori non accompagnati, previste dall'articolo 19 del decreto legislativo n. 142 del 2015; poiché dal tenore letterale della disposizione sembra evincersi che anche i minori per i quali sia presente un familiare adulto – e che pertanto risultano accompagnati – siano collocati nelle strutture per minori non accompagnati, la formulazione della disposizione potrebbe conseguentemente essere approfondita al fine di una più puntuale precisazione di tale aspetto;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

l'articolo 12, comma 2, lettera a), numero 4), interviene sul comma 2-quater dell'articolo 10 del TU Immigrazione, che si rivolge agli stranieri denunciati per essere entrati o rientrati nel territorio dello Stato, nonostante fossero già destinatari di un provvedimento di respingimento e non avessero l'autorizzazione speciale all'ingresso del Ministero dell'interno, individuando una specifica fattispecie di reato; la disposizione in commento novella tale comma, prevedendo che la parola « ingresso » sia sostituita con le parole « ingresso o reingresso »; tuttavia, si fa presente che la parola « ingresso » non è presente nella formulazione vigente, che riporta invece solamente quella di « rein-

gresso »; la formulazione della novella potrebbe, pertanto, essere adeguata al fine di realizzare un migliore coordinamento normativo;

l'analisi tecnico-normativa (ATN) e l'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) sono state trasmesse dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in data 22 aprile 2026;

formula, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, le seguenti osservazioni:

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire la formulazione:

dell'articolo 1, comma 18, alla luce della richiamata giurisprudenza della Corte Costituzionale in tema di decreti dei quali viene esplicitata la natura « non regolamentare »;

dell'articolo 9, comma 1, esplicitando la natura decadenziale del termine di quindici anni introdotto in materia di responsabilità dei notai;

degli articoli 10, comma 1, lettera c), capoverso articolo 5-sexies, comma 1, lettera d), e 12, comma 2, lettera e), numero 6), lettera e-octies), precisando il perimetro di concreta operatività delle due disposizioni alla luce della medesima formulazione impiegata;

dell'articolo 10, comma 1, lettera c), capoverso articolo 5-sexies, comma 1, lettera e), chiarendo se il numero 14 si intenda riferito al comma 14 dell'articolo 13 ovvero all'articolo 14 del medesimo T.U. Immigrazione;

dell'articolo 12, comma 2, lettera b), numero 4), capoverso articolo 10-ter, comma 2-quinquies, con riferimento al coordinamento normativo fra i soprarichiamati terzo, quarto e sesto periodo;

dell'articolo 12, comma 2, lettera b), numero 4), capoverso articolo 10-ter, comma 2-septies, precisando se il completamento degli accertamenti nei confronti dei minori accompagnati debba essere svolto nelle strutture per minori non accompagnati;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire l'articolo 12, comma 2, lettera a), numero 4), al fine di realizzare un migliore coordinamento normativo con il novellato articolo 10 del T.U. Immigrazione.

PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

La II Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il testo del disegno di legge n. 3053, di conversione del decreto-legge n. 100 del 2026, recante « Misure urgenti in materia di giustizia e per l'attuazione del Patto dell'Unione europea sulla migrazione e l'asilo »;

premesso che:

l'articolo 1 riforma organicamente l'esame di Stato per l'accesso alla professione forense;

l'articolo 2 reca modifiche per il regime delle misure cautelari in materia di proprietà industriale e diritto d'autore;

il medesimo articolo 2 introduce una procedura più rapida per la liquidazione delle spese relative alle intercettazioni;

l'articolo 3 proroga la data di entrata in vigore di alcune disposizioni in materia di giustizia, tra cui quelle che attribuiscono al giudice per le indagini preliminari, in composizione collegiale, la competenza a decidere sull'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere;

l'articolo 4 proroga il termine massimo di permanenza dei magistrati negli uffici giudiziari e introduce un meccanismo di differimento dei trasferimenti medesimi;

l'articolo 5 amplia i poteri di coordinamento del presidente del tribunale in materia di organizzazione degli uffici del giudice di pace, rinviando altresì l'ampliamento della competenza civile del giudice di pace;

l'articolo 6 interviene in materia di ufficio per il processo con riguardo all'operatività ad ulteriori uffici giudiziari, nonché al ruolo e compiti del personale di supporto nell'attività del magistrato;

l'articolo 7 modifica la disciplina dell'equa riparazione per irragionevole durata del processo;

l'articolo 8 stanza ulteriori risorse per la digitalizzazione dell'amministrazione della giustizia;

l'articolo 9 modifica la disciplina della responsabilità professionale dei notai;

l'articolo 12 prevede la procedura di convalida del fermo per accertamenti che deve essere richiesta al giudice di pace e reca la disciplina relativa al ricorso per cassazione avverso i provvedimenti sul trattenimento dello straniero nei CPR;

l'articolo 14 amplia le competenze delle sezioni specializzate in materia di immigrazione, attribuendo loro i procedimenti concernenti il trattenimento dei richiedenti asilo e prevedendo la decisione in composizione monocratica;

l'articolo 16 istituisce un ufficio per il processo stralcio presso le sezioni specializzate in materia di immigrazione;

l'articolo 17 reca disposizioni transitorie per i procedimenti in materia di protezione internazionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge n. 3053, approvato dal Senato, di conversione in legge del decreto-legge 12 giugno 2026, n. 100, recante misure urgenti in materia di giustizia e per l'attuazione del Patto dell'Unione europea sulla migrazione e l'asilo del 14 maggio 2024;

rilevato che l'articolo 5 del decreto-legge, intervenendo sulla disciplina della magistratura onoraria con l'obiettivo di potenziare la funzionalità degli uffici del giudice di pace e di garantirne una gestione organizzativa più flessibile ed efficiente, abilita il presidente del tribunale, dopo aver consultato il dirigente amministrativo, a disporre l'applicazione temporanea del personale amministrativo tra l'ufficio del tribunale e l'ufficio del giudice di pace avente sede nel medesimo circondario;

rilevato inoltre che l'articolo 6 interviene al fine di operare un generale riordino delle figure professionali addette all'ufficio per il processo e precisare i compiti ad esse affidati;

preso atto, alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 10, della modifica alla disciplina relativa alla possibilità per i richiedenti protezione internazionale di svolgere attività lavorativa, portando così il termine di attesa a novanta giorni decorrenti dalla formalizzazione della domanda anziché dalla sua semplice presentazione e abrogando la disposizione che impediva la conversione del permesso di soggiorno per richiesta asilo in permesso di soggiorno per motivi di lavoro;

considerato che l'articolo 15 autorizza il Ministero dell'interno, per gli anni 2027 e 2028, all'assunzione a tempo determinato di 240 unità di personale con qualifica di funzionario e di 77 unità di personale con qualifica di assistente ovvero all'utilizzo di prestazioni di lavoro con contratto a termine, per il tramite di una o più agenzie di somministrazione di lavoro, al fine di destinare tale personale alle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, onde potenziare lo svolgimento delle procedure di frontiera;

considerato altresì che l'articolo 16 – nel disporre l'istituzione di un ufficio per il processo stralcio relativamente a ciascuna delle sezioni specializzate, presenti presso i tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le corti d'appello, in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea – al comma 9 introduce una misura organizzativa di supporto, stabilendo che il Ministro della giustizia proceda alla proroga di tre mesi, nel limite di 1.600 unità, dei contratti di lavoro a tempo determinato, in scadenza al 30 giugno 2026, del personale (addetti all'ufficio per il processo) assunto ai sensi degli articoli 11 e 13 del decreto-legge n. 80 del 2021,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

La XIV Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge n. 3053, di conversione in legge del decreto-legge 12 giugno 2026, n. 100, recante misure urgenti in materia di giustizia e per l'attuazione del Patto dell'Unione europea sulla migrazione e l'asilo del 14 maggio 2024;

ricordato che il Patto europeo sulla migrazione e l'asilo ha impresso una profonda riforma alle politiche dell'Unione in materia di gestione dei flussi migratori e di accoglienza, superando il previgente assetto ordinamentale incentrato sul cosiddetto « regolamento Dublino III », al fine di accelerare le procedure di frontiera, introdurre un

meccanismo di solidarietà obbligatoria e definire un quadro organico per la gestione delle situazioni di crisi;

considerato che, per cinque dei dieci atti legislativi che compongono il Patto — la direttiva sull'accoglienza e i regolamenti sulle procedure di asilo, sulla procedura di rimpatrio alla frontiera, sugli accertamenti alle frontiere esterne e sull'Eurodac — il termine per il recepimento o l'attuazione nell'ordinamento nazionale è scaduto il 12 giugno 2026;

ricordato altresì che, nella relazione illustrativa che accompagna il disegno di legge di conversione, il Governo precisa che il ricorso alla decretazione d'urgenza si è reso necessario allo scopo di adottare, prima della scadenza del predetto termine, le disposizioni idonee ad assicurare una prima attuazione del Patto europeo sulla migrazione e l'asilo e che il provvedimento non esaurisce gli ulteriori interventi normativi necessari alla sua completa attuazione;

tenuto conto che l'articolo 2 del decreto-legge adegua la disciplina nazionale in materia di proprietà industriale e diritto d'autore alle prescrizioni della direttiva 2004/48/CE, recependo i principi di provvisorietà della tutela cautelare sanciti dalla Corte di giustizia dell'Unione europea nella sentenza del 23 aprile 2026, resa nella causa C-132/25, e reca disposizioni volte al superamento della procedura di infrazione n. 2021/4037, accelerando i pagamenti delle spese di giustizia per le intercettazioni in conformità alla direttiva 2011/7/UE;

considerato che gli articoli da 10 a 13 recano le disposizioni necessarie al recepimento della direttiva (UE) 2024/1346 e all'attuazione dei regolamenti (UE) 2024/1348, 2024/1356 e 2024/1358, intervenendo sulle procedure di asilo, sulle condizioni di accoglienza, sulle misure di trattenimento e alternative al trattenimento, sugli accertamenti alle frontiere e sul nuovo sistema Eurodac;

tenuto conto che gli articoli da 14 a 17 adeguano l'organizzazione e le competenze degli uffici giudiziari e amministrativi coinvolti, potenziano l'organico delle commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, istituiscono un ufficio per il processo stralcio presso ciascuna delle sezioni specializzate in materia di immigrazione e dettano la disciplina transitoria necessaria alla prima applicazione del nuovo quadro europeo;

richiamata la Comunicazione della Commissione europea sullo stato di avanzamento nell'attuazione del Patto sulla migrazione e l'asilo, COM(2026) 196 dell'8 maggio 2026, nella quale la Commissione sottolinea che sono necessari ulteriori sforzi per colmare le lacune ancora esistenti, con particolare attenzione alle procedure e alle infrastrutture indispensabili per il pieno funzionamento del Patto;

rilevato che le disposizioni contenute nel decreto-legge non presentano profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e si pongono in piena coerenza con gli obiettivi del Patto europeo sulla migrazione e l'asilo,

esprime

PARERE FAVOREVOLE



19PDL0210350